

Il Consiglio notarile è sottoposto alle regole Ue sulla libera concorrenza

Corte giustizia Ue

Si distingue tra l'attività economica e quella collegata a pubblici poteri

Marina Castellaneta

I notai, nei limiti in cui esercitano una libera professione che implica la prestazione di servizi dietro corrispettivo, senza esercizio di pubblici poteri, compiono un'attività economica. Di conseguenza, il Consiglio notarile va classificato come associazione di imprese e sottoposto alle regole Ue sulla libera concorrenza.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza depositata il 18 gennaio (C-128/21) che ha confermato la distinzione tra attività che comportano prerogative dei pubblici poteri alle quali non si applicano le regole di concorrenza e quelle che hanno natura prettamente economica che vanno dissociate dalle altre attività con la conseguente applicazione delle regole Ue sulla concorrenza. In ogni caso, se è l'associazione professionale a violare la concorrenza i singoli membri non possono essere sanzionati individualmente.

A rivolgersi agli eurogiudici è stata la Corte amministrativa suprema lituana chiamata a decidere sull'imposizione di un'ammenda al Consiglio notarile lituano e ad alcuni notai membri del Presidium per violazione delle regole di concorrenza.

Il Consiglio aveva fissato i metodi di calcolo delle tariffe esigibili dai notai in alcuni settori (operazioni ipotecarie e apposizione di formule esecutive, preparazione degli atti notarili nel caso di costituzione di una servitù

su beni immobili e convalida di un contratto di permuta).

L'autorità nazionale antitrust sosteneva che il meccanismo di calcolo introdotto attraverso l'organo direttivo del Consiglio del notariato limitava la concorrenza e ha imposto un'ammenda al Consiglio e agli stessi membri del Presidium. La Corte amministrativa suprema lituana ha sospeso il processo e si è rivolta alla Corte Ue, in un procedimento in cui è intervenuto anche il governo italiano.

Lussemburgo ha ribadito che alcune attività notarili non comportano l'esercizio di pubblici poteri e, in questi casi, i notai sono professionisti considerati imprese secondo l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Ue. Di conseguenza, in questi ambiti, un'organizzazione professionale come il Consiglio del notariato deve essere considerato come associazione di imprese perché «non esercita prerogative tipiche dei pubblici poteri, ma agisce come l'organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro, un'attività economica». Inoltre, precisa la Corte, va considerata la composizione del Consiglio perché gli organi direttivi sono composti solo da membri della professione eletti dai loro pari, senza intervento di autorità nazionali.

La decisione sui criteri per determinare le tariffe è, quindi, una decisione vietata in base all'articolo 101 perché uniforma il modo in cui i notai di uno Stato membro calcolano gli onorari per alcune attività e perché è finalizzata a impedire o restringere la concorrenza nel mercato interno. Giusto, quindi, applicare una sanzione dissuasiva e proporzionata, ma all'organo collegiale che ha preso la decisione e non ai singoli notai se quest'ultimi non sono coautori dell'infrazione.